

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1198

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEONE RAFFAELE, BUFFONE, FORNALE, CROCCO, LENOCI, ABATE

Presentata il 7 aprile 1964

**Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52,
sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La novazione legislativa introdotta dalla legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul « Riordinamento del Corpo del genio aeronautico » ha trovato validi motivi di giustificazione negli allargati compiti affidati e nella più spinta specializzazione richiesta al Corpo del genio aeronautico.

A tali principi si richiama in particolare l'introdotta fusione del Ruolo assistenti tecnici (costruzioni aeronautiche, costruzioni edilizie, meteorologisti) e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, ed in quelli si giustificano sia l'ampliamento degli organici del nuovo ruolo unificato degli assistenti tecnici sia la acquisizione del grado di colonnello a vertice di carriera.

Senonché, i principi affermati non trovano pieno riscontro nell'applicazione là dove l'articolo 23 secondo comma della legge 26 gennaio 1963, n. 52, fissa transitoriamente alcune limitazioni al numero delle promozioni annuali al grado di maggiore del ruolo assistenti tecnici, apertamente in contrasto con lo stesso criterio al quale si è dichiarato ispirato il legislatore « ...aumentare il numero di promozioni a taluni gradi ai quali si avanza a scelta. L'aumento è previsto per i gradi dove maggiori sono gli incrementi di organico e risponde all'interesse dell'Amministrazione di procedere ad una più sollecita copertura

dei nuovi posti per poter far fronte alle aumentate esigenze tabellari ». (Vedere pagina 5 della relazione al disegno di legge n. 1512, tramutato nella legge di che trattasi, presentata alla Presidenza del Senato il 1° aprile 1961).

Se si tien conto che l'aumento dell'organico dei maggiori assistenti tecnici è stato fissato in ben 77 unità ed è il più consistente tra quelli introdotti dalla legge per gli organici dei maggiori di tutti gli altri ruoli del Genio aeronautico, risulta chiaro che per nessun altro ruolo dovrebbe essere « maggiore l'interesse dell'Amministrazione di procedere ad una più sollecita copertura dei nuovi posti ».

Pertanto, in sede di disposizione transitoria, in accordo con l'intera « dottrina del diritto transitorio » e con le stesse rimaste enunciate intenzioni del legislatore, le 16 promozioni annuali al grado di maggiore previste dalla disposizione definitiva di cui alla tabella 1, quadro IV, si debbono aumentare.

D'altronde, vi sono larghi precedenti in materia con i raddoppi previsti di promozioni, per il primo anno di applicazione delle rispettive leggi. Anche a citare il solo ambito dell'Aeronautica militare si possono elencare i seguenti precedenti:

per i capitani piloti (legge 3 aprile 1959, n. 154, articolo 1);

per i tenenti colonnello del ruolo di Commissariato (legge 15 agosto 1962, n. 1303, articolo 3);

per i capitani di Commissariato e di Amministrazione (raddoppiate per i primi tre anni di applicazione: legge 15 agosto 1962, n. 1303, citata);

per i tenenti colonnello del G.A.R.I. e tenenti colonnello e capitani del ruolo Fisici (legge 26 gennaio 1963, n. 52, articolo 23);

per i capitani del ruolo servizi (più che raddoppiate: legge 27 ottobre 1963, n. 1431);

per i tenenti colonnello piloti (legge 27 ottobre 1963, n. 1431).

Adirittura poi la legge 8 marzo 1958, n. 233, per il riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare, all'articolo 13 prevedeva:

« In deroga all'articolo 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'anno 1958 le promozioni al grado di maggiore del ruolo servizi in servizio permanente effettivo si effettuano in base al numero dei posti vacanti nel grado stesso.

Per la formazione del quadro di avanzamento per detto anno sono valutati tutti i capitani che alla data del 31 dicembre 1957 abbiano concluso 12 anni di anzianità di grado e che, trovandosi a tale data nelle altre condizioni richieste per la valutazione, abbiano superato alla data di entrata in vigore della presente legge i prescritti esami ».

Tutto ciò richiama con macroscopica evidenza la necessità di adeguare, anche per il ruolo assistenti tecnici del Genio aeronautico, le norme transitorie per la promozione al grado di maggiore alla logica già esemplificata ed alle esigenze stesse del servizio, oltre che ad un senso di equità.

Tanto più in quanto, per la formazione dei quadri di avanzamento per il 1964, la proporzione tra capitani da valutare e da promuovere, già sproporzionata rispetto agli altri ruoli per l'applicazione del secondo comma dell'articolo 23, è risultata ulteriormente aggravata dal disposto del comma secondo articolo unico della legge 21 febbraio 1963, n. 326, che, aggiuntivamente, ha inserito nell'aliquota di valutazione altri 30 capitani senza apportare alcun aumento, anche transitorio, al numero delle promozioni, sì che quella proporzione è stata elevata all'insolito valore di 4 a 1.

Tenendo presente che, in applicazione al già citato articolo 23 comma secondo della legge 21 gennaio 1963, n. 52, l'aliquota di valutazione, per gli anni successivi, dovrà comprendere, oltre gli ufficiali giudicati idonei e

non iscritti in quadro, anche un numero di capitani pari alle promozioni da effettuare, aumentato del 50 per cento, si comprende come la situazione venga ad aggravarsi di anno in anno, aumentando sempre più il numero di capitani che andranno a contendersi i pochi posti disponibili.

Se poi si tien conto:

che nel gruppo di testa del Ruolo dei capitani vi sono ufficiali con anzianità nel grado che arriva fino a 20-23 anni (gli ufficiali specialisti confluiti hanno anzianità di servizio di 30, 35, 40 anni !);

che tali ufficiali in buona parte stanno raggiungendo i limiti di età (del resto fissi, per gli specialisti affluiti, a prescindere dal grado raggiunto);

che, oltre tutto, costoro già percepiscono emolumenti pari a quelli che andranno a percepire nel grado superiore;

che il contingente di 95 unità nel grado di maggiore è attualmente coperto per sole n. 23;

risulta chiaro che un provvedimento quale quello auspicato, del raddoppio delle promozioni fisse almeno per l'anno 1964, deve essere riguardato quale necessario riconoscimento del più preciso senso di giustizia.

* * *

Un altro motivo di revisione che la presente proposta di legge suggerisce, si richiama ai periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche indicate, per i capitani del ruolo ingegneri, nella colonna terza del quadro I, tabella n. 1, allegata alla legge 26 gennaio 1963, n. 52.

Per tali ufficiali tenendo conto dell'alto grado di qualificazione in forza del quale risulta più opportunamente utile l'impiego nelle direzioni superiori — tanto più in quanto la carenza numerica di ingegneri ne richiede l'utilizzazione ai più alti livelli dirigenziali fin dai primi gradi della carriera — sia la legge 12 novembre 1955, n. 1137, tabella n. 3, quadro IV, sia la legge 27 febbraio 1958, n. 295, articolo 21 prevedono la possibilità di assorbimento del periodo prescritto di comando anche nel grado di tenente.

La legge 26 gennaio 1963, n. 52, tabella n. 1, quadro I, obbliga invece l'ottemperanza nel solo grado di capitano. Ciò ingenera ovviamente ripercussioni gravi nel servizio, dovendosi ulteriormente distaccare in incarichi periferici ufficiali già acquisiti ad incarichi di livello più elevato.

Si rende pertanto necessario ristabilire quanto non opportunamente novato.

* * *

Non comportando i due provvedimenti in questione alcun aggravio di spesa, si ha fiducia che il senso di equità che ispira i prov-	}	vedimenti stessi sottoposti alla vostra attenta considerazione ed il palese interesse dell'Amministrazione, suggeriranno l'approvazione unanime della proposta di legge.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 23 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sono aggiunti i seguenti commi:

« In deroga al disposto di cui al comma precedente, nell'anno 1964 è raddoppiato il numero delle promozioni fisse per i capitani del ruolo assistenti tecnici.

Per completare il numero delle promozioni a scelta, si procede alla integrazione del quadro formato per l'anno 1964 iscrivendovi gli ufficiali che, nella graduatoria di merito per detto anno, seguono quelli iscritti sul relativo quadro. Le promozioni hanno decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio 1964 ».

ART. 2.

La tabella 1 annessa alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, è così modificata:

Alla colonna terza del quadro I (*Ruolo ingegneri*), in corrispondenza del grado di capitano, le parole: « 3 anni », sono sostituite dalle seguenti:

« Aver prestato servizio, anche se nel grado di tenente per 3 anni ».